



TRIBUNALE DI PALERMO

P R E S I D E N Z A

GRADUATORIA PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO TEORICO-PRATICO DELLA DURATA DI DICHIOTTO MESI PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO (L. 98/2013).

Visto il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, il quale ha concesso (art. 73) ai giovani in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito all'esito di un corso di durata almeno quadriennale e dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42 ter, comma secondo, lett. g) del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, i quali abbiano riportato una media di almeno **27/30** negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, **ovvero** un punteggio di laurea non inferiore a **105/110** e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, alla data di emanazione del bando, la possibilità di accedere, a loro domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari della durata di diciotto mesi;

Visto il bando per l'ammissione di n. 44 giovani laureati in giurisprudenza al tirocinio teorico-pratico della durata di mesi diciotto in affiancamento a magistrati presso il Tribunale di Palermo pubblicato in data 8 novembre 2019;
Preso atto che hanno presentato domanda n. 65 aspiranti;

Esaminate le domande degli aspiranti al tirocinio formativo, devono essere esclusi dalla graduatoria:

- la **dott.ssa Silvia Rizzuto Ferruzza** per avere riportato una media inferiore a 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, **ed** un punteggio di laurea inferiore a **105/110**;

- il **dott. Stefano Di Gangi** che dal 2 ottobre 2019 svolge tirocinio presso la Corte di Appello di Caltanissetta.

Al riguardo si rileva che già nel bando di selezione di questo Tribunale era previsto che ***“Non saranno prese in considerazione, tenuto conto delle previsioni del citato art. 73, le domande di aspiranti, già ammessi al tirocinio in occasione di precedenti bandi, che lo stiano svolgendo o che lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto”***;

inoltre il CSM, nella Risoluzione del 26/07/2019 (punto E), pur prevedendo la complementarietà tra percorsi formativi omogenei, richiama la delibera del 5 giugno 2019 che consente la possibilità che il tirocinio iniziato presso un ufficio giudiziario prosegua presso un ufficio diverso, purché ***“non risultino domande di ulteriori aspiranti tirocinanti che siano stati pretermessi per far posto a quello proveniente da altro ufficio e purché lo svolgimento del tirocinio risulti utile sia per il tirocinante che per l'ufficio”*** ;